LABORATORIO ANALISI CLINICHE DOTT.SSA CRIVELLO PAOLA S.R.L.

P.IVA 04788020826 — Bagheria (PA) / Santa Flavia (PA)

CODICE ETICO

ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Adottato con delibera dell'Amministratore Unico in data 05/02/2026

Il presente Codice Etico costituisce parte integrante del Modello Organizzativo D.lgs. 231/2001

PREAMBOLO

Il Laboratorio Analisi Cliniche Dott.ssa Crivello Paola S.r.l. (di seguito "la Società") opera nel settore sanitario con la missione di offrire ai propri pazienti prestazioni di laboratorio analisi e di poliambulatorio specialistico di elevata qualità, nel pieno rispetto della dignità della persona, della normativa vigente e dei principi etici che devono guidare ogni attività nell'ambito della salute.

Il presente Codice Etico (di seguito "Codice") esprime i valori fondamentali ai quali la Società si ispira e i principi di condotta che tutti i destinatari — senza eccezioni di ruolo o livello gerarchico — sono tenuti a rispettare. Il Codice non e' una mera enunciazione di intenti: e' uno strumento vincolante, la cui violazione espone il trasgressore alle sanzioni previste dal sistema disciplinare integrato nel Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001.

La salute è un bene fondamentale della persona. Chi opera in questo settore assume una responsabilità amplificata: ogni comportamento scorretto non lede soltanto l'interesse economico dell'ente, ma puo' incidere direttamente sulla salute, sulla dignità e sulla fiducia dei pazienti e della comunità.

DESTINATARI DEL CODICE ETICO

Il presente Codice si applica a:

- Amministratore Unico e componenti degli organi sociali;
- Direttore Sanitario e tutti i medici specialisti;
- Personale di laboratorio (biologi, tecnici, infermieri);
- Personale amministrativo e di front-office;
- Collaboratori, consulenti, fornitori e soggetti terzi che operano per conto della Società.

TITOLO I — PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1	**Legalità e conformità normativa** La Società e tutti i suoi destinatari operano nel pieno rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle normative vigenti, con particolare riguardo alla normativa sanitaria, fiscale, ambientale, in materia di sicurezza sul lavoro, di protezione dei dati personali (GDPR) e di responsabilità amministrativa degli enti (D.lgs. 231/2001). Nessun obiettivo economico o commerciale giustifica la violazione della legge o del presente Codice.
Art. 2	**Integrità e onestà** Tutti i destinatari agiscono con integrità, onestà e trasparenza in ogni relazione professionale: con pazienti, collaboratori, fornitori, istituzioni pubbliche e autorità di vigilanza. È vietata qualsiasi forma di comportamento ingannevole, fraudolento o scorretto, anche quando potrebbe portare un vantaggio alla Società. Le comunicazioni interne ed esterne devono essere veritiere, complete e non fuorvianti.
Art. 3	**Rispetto della dignità della persona** La Società riconosce e rispetta la dignità di ogni persona: pazienti, dipendenti, collaboratori, fornitori. È vietata qualsiasi forma di discriminazione basata su sesso, età, origine etnica, nazionalità, lingua, religione, orientamento sessuale, disabilità o condizione socio-economica. Ogni paziente ha diritto a essere trattato con rispetto, professionalità e attenzione alle proprie esigenze specifiche.
Art. 4	**Riservatezza e tutela dei dati sanitari** I dati sanitari dei pazienti sono informazioni di natura sensibilissima. La Società garantisce la massima riservatezza nel trattamento di ogni dato personale, in conformità al Reg. UE 679/2016 (GDPR), al D.lgs. 196/2003 e alle Linee Guida del Garante. E' vietato divulgare, cedere o utilizzare per finalità diverse da quelle dichiarate qualsiasi informazione sanitaria relativa ai pazienti. La riservatezza è un dovere che permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione.

Art. 5	**Qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie** La Società si impegna a erogare prestazioni sanitarie di elevata qualità, appropriate alle esigenze cliniche del paziente, nel rispetto delle linee guida scientifiche e dei protocolli diagnostici vigenti. È vietato prescrivere o eseguire esami o prestazioni non giustificate clinicamente, al solo fine di incrementare i ricavi. La qualità delle prestazioni è un valore irrinunciabile e un dovere deontologico.

Art. 6	**Imparzialità e parità di trattamento dei pazienti** L'accesso alle prestazioni sanitarie è garantito a tutti i pazienti nel rispetto dell'ordine cronologico e della gravità clinica, senza favoritismi di alcun genere. È assolutamente vietato accordare trattamenti privilegiati in cambio di denaro, doni, prestazioni o qualsiasi altra utilità. La lista d'attesa è un bene pubblico: la sua violazione costituisce un atto eticamente riprovevole e giuridicamente rilevante.

Art. 7	**Responsabilità sociale e sostenibilità** La Società riconosce il proprio impatto sulla comunità locale e sull'ambiente. Si impegna a operare nel rispetto delle norme ambientali, a gestire correttamente i rifiuti sanitari, a promuovere il benessere e la sicurezza dei propri lavoratori e a contribuire positivamente al territorio di Bagheria e Santa Flavia in cui opera.

Art. 8	**Prevenzione dei conflitti di interesse** I destinatari del Codice devono evitare situazioni in cui interessi personali, familiari o economici possano interferire con il corretto svolgimento delle proprie funzioni professionali o con l'interesse della Società. Ogni potenziale conflitto di interesse deve essere comunicato tempestivamente al proprio superiore gerarchico e all'OdV, che valuterà le misure da adottare.

TITOLO II — CONDOTTE SPECIFICHE

Art. 9 — Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con il SSN

I rapporti con le Pubbliche Amministrazioni — ASP di Palermo, Assessorato Regionale della Salute, ARNAS, enti pubblici locali, Agenzia delle Entrate, INAIL, INPS, autorità sanitarie — devono essere improntati alla massima correttezza, trasparenza e conformità alla legge.

- È assolutamente vietato offrire, promettere o consegnare, direttamente o tramite terzi, denaro, doni, regali, hospitality o qualsiasi altra utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ai loro familiari o a soggetti da loro indicati, al fine di ottenere trattamenti di favore o decisioni favorevoli alla Società.
- Gli omaggi aziendali sono ammessi solo se di modico valore (max euro 50), in occasione di festività tradizionali, non in denaro, e devono essere registrati nell'apposito registro omaggi tenuto dall'Amministrazione.
- I dati trasmessi all'ASP per la rendicontazione delle prestazioni convenzionate devono corrispondere esattamente alle prestazioni effettivamente erogate. È vietata qualsiasi alterazione, integrazione o falsificazione dei documenti trasmessi al SSN.
- Tutte le comunicazioni con enti pubblici devono essere documentate (per iscritto o via PEC) e conservate.
- Qualsiasi richiesta impropria ricevuta da un funzionario pubblico deve essere immediatamente segnalata all'OdV.

Art. 10 — Rapporti con i pazienti

Il paziente è al centro dell'attività della Società. Ogni rapporto con il paziente deve essere improntato a rispetto, professionalità, trasparenza e cura.

- I pazienti hanno diritto a ricevere informazioni chiare, complete e comprensibili sulle prestazioni che verranno loro erogate, sui risultati degli esami e sulle relative implicazioni cliniche.
- Il consenso informato del paziente deve essere acquisito prima di qualsiasi prestazione diagnostica invasiva, nel rispetto della normativa vigente (L. 219/2017).
- È vietato eseguire prestazioni diagnostiche non appropriate o non giustificate clinicamente, al solo fine di incrementare i ricavi della struttura.
- È vietato qualsiasi comportamento che possa ingenerare nel paziente false aspettative sui risultati diagnostici o terapeutici.
- I referti devono essere redatti con accuratezza, completezza e nel rispetto dei tempi contrattualizzati con il SSN.

- È vietata qualsiasi forma di violenza, coercizione, abuso di autorità o sfruttamento nei confronti dei pazienti, con particolare riguardo ai soggetti vulnerabili (anziani, minori, persone con disabilità).

Art. 11 — Rapporti tra colleghi e ambiente di lavoro

La Società promuove un ambiente di lavoro sano, rispettoso e collaborativo, fondato sulla professionalità e sul reciproco rispetto.

- È vietata qualsiasi forma di mobbing, molestia, discriminazione o abuso nei confronti dei colleghi.
- Le molestie sessuali — intese come qualsiasi comportamento indesiderato a connotazione sessuale, verbale, non verbale o fisico — sono espressamente vietate e costituiscono grave violazione del Codice.
- I dipendenti sono tenuti a collaborare lealmente con i colleghi, a condividere le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività aziendali e a rispettare le competenze altrui.
- I conflitti interpersonali devono essere gestiti attraverso i canali istituzionali (responsabile diretto, Direzione, OdV) e non mediante comportamenti ritorsivi o ostruzionistici.
- È vietato assumere sostanze alcoliche o stupefacenti durante l'orario di lavoro o in condizioni che possano compromettere la sicurezza propria, dei colleghi o dei pazienti.

Art. 12 — Gestione delle risorse aziendali

Le risorse della Società — attrezzature, sistemi informatici, materiali di laboratorio, automezzi, locali — devono essere utilizzate esclusivamente per finalità aziendali, con cura e nel rispetto delle procedure operative.

- È vietato l'uso personale di attrezzature, strumenti o risorse aziendali, salvo autorizzazione esplicita.
- I sistemi informatici aziendali devono essere utilizzati nel rispetto della policy aziendale IT. È vietato installare software non autorizzati, navigare su siti inappropriati o utilizzare le risorse IT per finalità personali rilevanti.
- Le credenziali di accesso ai sistemi (username e password) sono strettamente personali e non devono essere comunicate ad altri. Chi riceve accidentalmente le credenziali altrui è tenuto a segnalarlo immediatamente.
- I reagenti, i materiali di laboratorio e i dispositivi medici devono essere utilizzati secondo le istruzioni del produttore e le procedure aziendali, senza sprechi e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Art. 13 — Riservatezza e gestione delle informazioni

Le informazioni aziendali riservate — dati clinici, dati economici, strategie commerciali, informazioni sui fornitori, dati sui dipendenti — costituiscono un patrimonio della Società e devono essere trattate con la massima cura.

- È vietato divulgare a terzi non autorizzati informazioni riservate della Società, dei pazienti o dei dipendenti, sia durante che dopo il rapporto di lavoro.
- I dati sanitari dei pazienti sono soggetti al segreto professionale (art. 622 c.p.) e alle disposizioni del GDPR. La loro divulgazione non autorizzata costituisce grave violazione sia del Codice che della legge.
- È vietato utilizzare informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni per finalità personali o per vantaggio proprio o di terzi.
- L'obbligo di riservatezza permane per un periodo di 5 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione, salvo diversa previsione contrattuale.

Art. 14 — Anticorruzione e conflitti di interesse

- È vietato, in qualsiasi forma, ricevere o sollecitare per sé o per altri denaro, doni, prestazioni o qualsiasi altra utilità in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni professionali.
- I destinatari che ricevano omaggi non consentiti dal presente Codice sono tenuti a rifiutarli e a segnalare l'accaduto all'OdV.
- È vietato intrattenere rapporti commerciali con soggetti dei quali si conosca o si sospetti il coinvolgimento in attività illecite o nella criminalità organizzata.
- La partecipazione a società concorrenti, la detenzione di interessi economici significativi in aziende fornitrici, o qualsiasi altra situazione di conflitto tra interesse personale e interesse aziendale devono essere comunicate per iscritto all'Amministratore Unico e all'OdV.

Art. 15 — Segnalazioni (Whistleblowing)

La Società promuove e protegge la segnalazione in buona fede di comportamenti contrari al presente Codice, al Modello Organizzativo o alla legge. In attuazione del D.lgs. 24/2023 (recepimento Direttiva UE 2019/1937):

- Chiunque venga a conoscenza di comportamenti contrari al Codice Etico, al Modello 231 o alla legge è incoraggiato a segnalarli all'OdV, attraverso i canali dedicati (PEC: labpaolacrivello@pec.it ; e-mail: labpaolacrivello@gmail.com; posta ordinaria all'attenzione dell'OdV).
- Le segnalazioni possono essere anonime. La Società garantisce in ogni caso la riservatezza assoluta dell'identità del segnalante.
- È assolutamente vietata qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione nei confronti di chi effettua una segnalazione in buona fede, anche se la segnalazione si rivela infondata.
- La Società si riserva ogni azione nei confronti di chi effettui segnalazioni in mala fede o con finalità calunniose.

TITOLO III — SETTORI SPECIFICI DI CONDOTTA

Art. 16 — Sicurezza sul lavoro

La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è un valore prioritario per la Società, non solo un obbligo di legge. Ogni lavoratore è parte attiva del sistema di prevenzione.

- Tutti i dipendenti sono tenuti a rispettare le disposizioni del D.lgs. 81/2008, le procedure aziendali di sicurezza e le istruzioni ricevute dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
- È obbligatorio indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti dalla Società nelle attività che li richiedono: guanti, mascherine, occhiali protettivi, camici nelle aree di laboratorio.
- Ogni infortunio, anche lieve, deve essere immediatamente segnalato al proprio responsabile e registrato nel registro infortuni aziendale.
- È obbligatorio segnalare tempestivamente qualsiasi situazione di pericolo, anomalia nelle attrezzature o condizione di rischio rilevata nell'ambiente di lavoro.
- La partecipazione ai corsi di formazione sulla sicurezza è obbligatoria e non può essere rifiutata o disertata senza giustificato motivo.

Art. 17 — Ambiente e gestione dei rifiuti sanitari

- I rifiuti sanitari pericolosi (campioni biologici, aghi, siringhe, reagenti chimici) devono essere raccolti, depositati e smaltiti esclusivamente con le modalità previste dalla normativa vigente (D.lgs. 152/2006) e dalle procedure aziendali.
- È assolutamente vietato smaltire rifiuti pericolosi nei contenitori dei rifiuti ordinari.
- I contenitori per rifiuti taglienti e pungenti (safety box) devono essere sostituiti quando raggiungono i 3/4 della capienza, senza attendere il limite massimo.

- Il registro di carico/scarico dei rifiuti deve essere aggiornato tempestivamente ad ogni operazione.

Art. 18 — Rapporti con i fornitori

La selezione e la gestione dei fornitori devono avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e qualità, valorizzando le realtà locali virtuose.

- La selezione dei fornitori deve avvenire sulla base di criteri oggettivi: qualità, prezzo, affidabilità, conformità normativa.
- È vietato favorire fornitori in ragione di rapporti di parentela, amicizia o di qualsiasi utilità ricevuta.
- I fornitori sono tenuti al rispetto del presente Codice Etico in forza delle clausole inserite nei contratti. La Società si riserva la risoluzione contrattuale in caso di violazione degli obblighi etici assunti.
- È vietato intrattenere rapporti commerciali con soggetti dei quali si conosca o si sospetti il coinvolgimento nella criminalità organizzata.

TITOLO IV — ATTUAZIONE E SANZIONI

Art. 19 — Organismo di Vigilanza e attuazione del Codice

L'Organismo di Vigilanza (OdV) istituito ai sensi del D.lgs. 231/2001 è responsabile del monitoraggio del rispetto del presente Codice Etico, in coordinamento con la Direzione Aziendale.

L'OdV:

- riceve le segnalazioni relative a presunte violazioni del Codice, garantendone la riservatezza;
- avvia le verifiche del caso, anche avvalendosi di consulenti esterni;
- segnala all'organo amministrativo le violazioni accertate, proponendo le misure disciplinari appropriate;
- aggiorna periodicamente il Codice per tenerlo allineato alle evoluzioni normative e aziendali;
- promuove la formazione e la diffusione dei contenuti del Codice a tutti i livelli aziendali.

Art. 20 — Sanzioni

La violazione del presente Codice Etico costituisce un illecito disciplinare e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare integrato nel Modello Organizzativo D.lgs. 231/2001 (Parte Prima, sez. 3.4), nel rispetto del CCNL applicato, dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) e del principio di gradualità e proporzionalità.

Le sanzioni variano in funzione della gravità della violazione e del ruolo del trasgressore, e possono includere: richiamo verbale, richiamo scritto, multa, sospensione, licenziamento per i dipendenti; ammonizione, sospensione degli emolumenti, revoca della carica per gli amministratori; risoluzione del contratto per i terzi.

Art. 21 — Aggiornamento

Il presente Codice Etico è soggetto a revisione periodica, almeno annuale, a cura dell'OdV in coordinamento con l'organo amministrativo, al fine di mantenerlo aggiornato rispetto all'evoluzione normativa, alle modifiche organizzative e alle best practice del settore sanitario. La versione vigente è sempre disponibile sul sito www.laboratoriocrivello.it e presso le bacheche aziendali delle sedi.

Data: 05/02/2026

Il Legale Rappresentante

Dott. Tomasello Agostino Gabriele Benito

Firma: Agostino Tomasello Gabriele Benito